



REGOLAMENTO

SANZIONI AMMINISTRATIVO TRIBUTARIE PER VIOLAZIONI RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE: CRITERI

| REVISIONE | Preparato da | Verificato da | Approvato da |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|
| 01 | | | DG n. 160 del 17.11.2005 |
| 02 | | | DG n. 27 del 11.04.2012 |
| 03 | Responsabile ufficio Tributi Responsabile Servizio Bilancio e contabilità | Segretario Generale | DC n. 42 del 19.06.2014 |

SOMMARIO

| | |
|---|----|
| Articolo 1 - Oggetto del Regolamento | 3 |
| Articolo 2 - Termini di pagamento e violazioni sanzionabili | 3 |
| Articolo 3 - Violazioni non sanzionabili ed estinzione di crediti tributari di modesto ammontare | 4 |
| Articolo 4 - Tutela dell'affidamento e della buona fede - Errori del contribuente | 5 |
| Articolo 5 - Irrogazione della sanzione | 5 |
| Articolo 6 - Criteri di determinazione della sanzione | 5 |
| Articolo 7 - Incremento della sanzione per gravità della violazione..... | 6 |
| Articolo 8 - Riduzione della sanzione per l'opera riparatrice e per le condizioni economico-sociali del trasgressore..... | 6 |
| Articolo 9 - Violazioni continue | 7 |
| Articolo 10 - Ravvedimento | 7 |
| Articolo 11 - Modalità di irrogazione delle sanzioni | 8 |
| Articolo 12 - Riscossione della sanzione | 9 |
| Articolo 13 - Rateazione del pagamento | 9 |
| Articolo 14 - Strumenti difensivi e tutela giurisdizionale..... | 9 |
| Articolo 15 - Autotutela | 10 |
| Articolo 16 - Decadenza e prescrizione | 11 |
| Articolo 17 - Definizione agevolata..... | 11 |
| Articolo 18 - Pubblicità, entrata in vigore e rinvio | 11 |

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di applicazione delle disposizioni sulle sanzioni amministrative tributarie in materia di diritto annuale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel rispetto di quanto disposto dal decreto del Ministero delle Attività Produttive 27 gennaio 2005 n.54 e ss.mm.ii, dal decreto legislativo 18.12.1997, n.472 e ss.mm.ii e delle indicazioni impartite in materia dallo stesso Ministero, dal Ministero delle Finanze e dall’Agenzia delle Entrate, per quanto compatibili.

ARTICOLO 2 - TERMINI DI PAGAMENTO E VIOLAZIONI SANZIONABILI

1. Le sanzioni amministrative di cui al presente Regolamento si applicano ai casi di **tardivo od omesso** versamento del diritto annuale rispetto ai termini di pagamento di cui all’articolo 8 del decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 11 maggio 2001, n. 359 e ss.mm.ii.
2. I termini di pagamento si distinguono in termine ordinario e termine lungo.
3. Il termine ordinario si ha nei seguenti casi:
 - a. termine ordinario previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi per tutti i soggetti già iscritti al 1° gennaio dell’anno di riferimento, di cui all’art. 17 del DPR 435/2001;
 - b. termine stabilito dalle disposizioni normative e regolamentari in vigore per tutti soggetti e le unità locali o sedi secondarie che si iscrivono al Registro Imprese o al REA nel corso dell’anno di riferimento.
4. Il termine lungo è fissato al trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine ordinario, entro cui è possibile effettuare il versamento del tributo e della maggiorazione dell’interesse corrispettivo pari a 0,40%, previsto dall’art. 17 comma 2 del DPR 435/2001, di cui possono avvalersi esclusivamente i soggetti già iscritti al 1° gennaio dell’anno di riferimento.
5. Il versamento si intende “**regolare**” se effettuato entro il termine ordinario, per l’intero importo, dovuto e se effettuato entro 30 gg. dalla scadenza (termine lungo), con la maggiorazione dello 0,40%.
6. Il versamento si intende “**tardivo**” se effettuato con un ritardo non superiore ai trenta giorni rispetto al termine ordinario di versamento di cui al comma 3 lettera b. In tali casi la sanzione è pari al 10% e non trova applicazione la maggiorazione dello 0,40%.
7. Il versamento si intende “**omesso**”:
 - a. Se effettuato con un ritardo superiore ai trenta giorni rispetto al termine di versamento per i soggetti che si iscrivono in corso d’anno;
 - b. Se effettuato dopo la scadenza del termine lungo di cui al comma 4) per tutti i soggetti già iscritti, e che non hanno effettuato il ravvedimento operoso di cui al successivo art. 10;

-
- c. limitatamente a quanto non versato nei termini di scadenza indicati ai commi 3 e 4, per i versamenti effettuati solo in parte.

ARTICOLO 3 - VIOLAZIONI NON SANZIONABILI ED ESTINZIONE DI CREDITI TRIBUTARI DI MODESTO AMMONTARE

- 1. Non è sanzionabile il versamento di quanto dovuto, effettuato a favore di altra Camera di Commercio incompetente per territorio, qualora il versamento sia stato eseguito entro i termini di cui all'articolo 2, comma 2, del presente Regolamento.
- 2. La Camera di commercio di Cosenza, qualora accerti che un versamento di sua competenza sia stato effettuato a favore di altra Camera di Commercio, provvede tempestivamente alla regolarizzazione chiedendo il riversamento a quest'ultima.
- 3. La Camera di Commercio di Cosenza comunica all'impresa l'avvenuta regolarizzazione del versamento, o nel caso di pagamento effettuato oltre i termini, avvia la procedura sanzionatoria.
- 4. A partire dalla data di adozione del presente Regolamento, non si fa luogo alla contestazione, all'irrogazione o all'iscrizione diretta a ruolo, qualora l'ammontare dovuto, a titolo di diritto, sanzioni e interessi, sia pari o inferiore ad Euro 30,00 a condizione che, nel quinquennio precedente all'anno di riferimento, non siano state commesse altre violazioni dell'obbligo di versamento del diritto annuale, già contestate o anche non contestate perché inferiori al minimo irrogabile di cui al successivo comma 5.
- 5. Nel caso in cui la Camera dovesse effettuare negli anni successivi, entro il limite della prescrizione e decadenza previste dalle disposizioni di legge in materia, un accertamento nei confronti dello stesso contribuente, anche di importo inferiore ad Euro 30,00 sarà tenuta ad esigere anche il credito non iscritto a ruolo in ragione della previsione di cui al comma 4.
- 6. In ossequio al principio di economicità dell'azione amministrativa, non si procede all'irrogazione della sanzione mediante iscrizione "diretta a ruolo", qualora l'ammontare dovuto, a titolo di diritto, sanzioni ed interessi sia pari o inferiore a Euro 12,00. In ogni caso, resta fermo il diritto di riscuotere presso sportelli camerali quanto dovuto a titolo di diritto annuale, nella misura in cui risulta omesso, unitamente agli interessi e sanzione.
- 7. Si considera regolare il versamento effettuato in misura inferiore al dovuto per un importo massimo di Euro 1,00 (uno) a condizione che siano rispettati i termini di pagamento di cui all'art. 2 comma 2 del presente Regolamento.

ARTICOLO 4 - TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE - ERRORI DEL CONTRIBUENTE

1. I rapporti tra contribuente e Camera di commercio sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

ARTICOLO 5 - IRROGAZIONE DELLA SANZIONE

1. Le sanzioni amministrative tributarie di cui al presente Regolamento sono irrogate dal Segretario Generale della Camera di commercio.
2. Il Segretario Generale può individuare, con proprio atto amministrativo, uno o più funzionari camerali cui delegare le attività di cui al precedente comma 1.

ARTICOLO 6 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE

1. Nella determinazione dell'ammontare della sanzione si tiene conto delle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto n. 54/2005, dei criteri di determinazione della sanzione previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e ss.mm.ii. e delle direttive impartite in materia dal Ministero dello Sviluppo Economico.
2. Nei casi di tardivo versamento si applica una sanzione del 10% dell'importo dovuto.
3. Nei casi di versamento omesso si applica la sanzione del 30% sul diritto dovuto da maggiorare o ridurre in relazione agli elementi di valutazione di cui ai successivi artt. 7, 8 e 9.
4. Nei casi di versamento effettuato in misura inferiore al dovuto, ma entro il termine di scadenza ordinario così come definito dall'art. 2 comma 3, lettera a) del presente Regolamento, si applica la sanzione del 30% sull'importo del diritto annuale dovuto e non versato, con le maggiorazioni e/o le riduzioni di cui ai successivi artt. 7, 8 e 9 .
5. Il versamento effettuato entro il "termine lungo" di cui all'art. 2, comma 4, del presente Regolamento, per importo insufficiente rispetto all'importo dovuto comprensivo della maggiorazione dello 0,40%, si considera quale omesso versamento parziale e si applica la sanzione del 30% sulla differenza fra quanto dovuto a titolo di tributo, oltre la maggiorazione dello 0,40%, e quanto versato con le maggiorazioni e/o le riduzioni di cui ai successivi articoli 7, 8 e 9.
6. Nei casi di versamento in misura inferiore al dovuto effettuato oltre i termini "ordinario" e "lungo", definiti nell'art. 2, comma 3 e 4 del presente Regolamento, la sanzione del 30% sarà comunque calcolata sull'intero importo del diritto annuale dovuto dall'impresa, mentre le maggiorazioni e/o le riduzioni di cui ai successivi articoli 7, 8 e 9 saranno calcolate sulla parte del diritto omesso.

ARTICOLO 7 - INCREMENTO DELLA SANZIONE PER GRAVITÀ DELLA VIOLAZIONE

1. La sanzione del 30% è incrementata in relazione alla gravità della violazione, in base a quanto previsto dal comma 3, art. 4 D.M. 54/05 e dai comma 1-2 dell'art.7 del D. Lgs. N. 472/97.
2. La gravità della violazione è commisurata al danno finanziario subito dalla Camera di commercio.
3. Il danno finanziario è determinato incrementando la sanzione originaria delle percentuali indicate nella tabella che segue:

| Importo del diritto omesso | % INCREMENTO DELLA SANZIONE PER GRAVITÀ DELLA VIOLAZIONE |
|-----------------------------------|---|
| DA EURO 0 AD EURO 200,00 | 5% |
| DA EURO 200,01 AD EURO 500,00 | 10% |
| Da Euro 500,01 ad Euro 1.000,00 | 15% |
| Da Euro 1000,01 ad Euro 5.000,00 | 20% |
| Oltre Euro 5.000,01 | 30% |

4. L'incremento della sanzione originaria è effettuato fino ad una percentuale massima del 30%.

ARTICOLO 8 - RIDUZIONE DELLA SANZIONE PER L'OPERA RIPARATRICE E PER LE CONDIZIONI ECONOMICO-SOCIALI DEL TRASGRESSORE

1. La sanzione del 30% può essere ridotta di una percentuale massima del **20%**, nel caso in cui il trasgressore esegua spontaneamente il pagamento oltre il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del regolamento n. 54/2005, sempre che la Camera di commercio non abbia ancora avviato il procedimento di irrogazione della sanzione ai sensi dell'articolo 8 del decreto n. 54/2005.
2. Sarà applicata soltanto la sanzione minima del 30% nel caso in cui il contribuente, conosciuta la propria posizione debitoria, anche a seguito di informazioni acquisite presso la Camera di Commercio, nel corso o meno dello svolgimento di adempimenti vari presso gli uffici camerale, richieda con apposita istanza di regolarizzarla (diritto, sanzioni e interessi) e vi provveda nei termini assegnati. Tale disposizione opera sempre che la Camera di commercio non abbia ancora avviato il procedimento di irrogazione della sanzione ai sensi dell'articolo 8 del decreto n. 54/2005.
3. La sanzione è ridotta nella misura del 30%, qualora il trasgressore dimostri alla Camera di commercio di essere in condizioni economico sociali disagiate a seguito di eventi non dipendenti dalla propria volontà (quali malattia protrattasi per periodi prolungati, invalidità accertata dai competenti organismi o altri eventi di carattere eccezionale che abbiano impedito il normale svolgimento dell'attività).
4. La Camera può, altresì, concedere la riduzione della sanzione nella misura del 30% a seguito di fattori di crisi, riscontrati nell'economia provinciale a livello di singolo settore economico di riferimento, determinati da eventi di carattere straordinario, quali calamità naturali – ufficialmente accertate e

riconosciute dai competenti organismi pubblici – o da mutamenti intervenuti sui mercati nazionali ed internazionali sempre rilevati da organismi pubblici.

ARTICOLO 9 - VIOLAZIONI CONTINUE

1. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 5, comma 2 del regolamento n. 54/2005 e all'articolo 12, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 472/1997 e s.m.i, chi commette più violazioni relative al diritto annuale in periodi di imposta diversi, non interrotti dalla constatazione della violazione, è soggetto al pagamento di una sanzione base - determinata **per la prima annualità** ai sensi dei precedenti articoli 6,7 e 8 aumentata delle seguenti percentuali:

- 50% se le violazioni riguardano due annualità;
- 100% se le violazioni riguardano tre annualità;
- 200% se le violazioni riguardano quattro annualità;
- 300% se le violazioni riguardano più di quattro annualità;

La sanzione base così definita diventa unica.

2. La sanzione determinata nei casi di continuazione non può, comunque, essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.
3. La continuazione viene interrotta dalla constatazione formale della violazione, tramite la notifica dell'atto di irrogazione immediata o di una cartella di pagamento.

ARTICOLO 10 - RAVVEDIMENTO

1. Qualora la violazione non sia stata già constatata, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n.472/1997 e ss.mm.ii., la sanzione è ridotta:
 - a) al 3,75% se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il pagamento di cui all'articolo 2, commi 3 e 4 del presente Regolamento (**ravvedimento breve**);
 - b) al 6% se il pagamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine di pagamento di cui all'articolo 2, comma 3, del presente Regolamento (**ravvedimento lungo**).
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del diritto o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori commisurati sul diritto, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, dal giorno di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto. Il termine "contestualmente" deve essere inteso nel senso che tutte le incombenze previste ai fini del ravvedimento devono avvenire entro lo stesso limite temporale previsto dalla norma per la stessa regolarizzazione e prima della constatazione della violazione.

3. E' possibile ritenere perfezionato il ravvedimento anche se lo stesso viene eseguito in più date sempre che il versamento di tutti gli importi dovuti a titoli di diritto, sanzioni ed interessi sia eseguito complessivamente entro il termine di scadenza del ravvedimento lungo.
4. Nel caso di versamento eseguito con ravvedimento per un importo di diritto annuale inferiore rispetto al dovuto, ma con sanzioni ed interessi commisurati al diritto versato il ravvedimento si intenderà perfezionato limitatamente all'importo di diritto versato, con l'applicazione della sanzione sul residuo non regolarizzato.
5. Nel caso di versamento eseguito con ravvedimento per un importo complessivo di diritto annuale, sanzioni ed interessi inferiori al dovuto, con importo di sanzioni ed interessi non commisurati al tributo versato, si considera perfezionato il pagamento con riferimento alla quota parte del diritto annuale (comprensivo o meno della maggiorazione dello 0,40%) proporzionata all'importo versato a vario titolo. Sulla differenza non sanata saranno irrogate le sanzioni.

ARTICOLO 11 - MODALITÀ DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

1. Le sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto annuale possono essere irrogate con una delle seguenti modalità:
 - a) atto di contestazione notificato dalla Camera di commercio, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 472/97 e ss.mm.ii.;
 - b) atto contestuale di accertamento ed irrogazione della sanzione notificato dalla Camera di commercio ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 472/97 e ss.mm.ii.;
 - c) iscrizione "diretta a ruolo" senza preventiva contestazione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997 e ss.mm.ii;
2. L'atto di contestazione, l'atto contestuale di accertamento ed irrogazione della sanzione e la cartella esattoriale, completi dell'indicazione delle eventuali somme dovute a titolo di tributo sono notificati ai seguenti soggetti:
 - a. al titolare dell'impresa individuale;
 - b. ai soci amministratori delle società in nome collettivo;
 - c. ai soci accomandatari delle società in accomandita semplice e per azioni;
 - d. alle società di capitali nei modi prescritti dalla legge;
 - e. agli amministratori delle società cooperative e dei consorzi;
 - f. al liquidatore nel caso di società in liquidazione.

ARTICOLO 12 - RISCOSSIONE DELLA SANZIONE

1. Il diritto annuale e le eventuali somme dovute a titolo di sanzione ed interesse, anche nel caso di ravvedimento operoso, sono versate mediante l'utilizzo del modello F24.
2. Successivamente alla iscrizione diretta a ruolo si dovrà procedere esclusivamente al pagamento della relativa cartella esattoriale, emessa e notificata dall'Agente di riscossione incaricato.
3. Gli interessi sono commisurati al diritto e calcolati al tasso di interesse legale e maturano dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento ordinario fino al giorno di effettuazione del pagamento, ovvero fino alla data di irrogazione della sanzione ovvero alla data di consegna del ruolo al concessionario della riscossione.
4. Le somme dovute a titolo di sanzione non producono interessi.
5. Le spese di notifica sono a carico del destinatario dell'atto notificato.

ARTICOLO 13 - RATEAZIONE DEL PAGAMENTO

1. La Camera di commercio può concedere, su richiesta dell'interessato, la rateazione delle somme dovute a titolo di diritto annuale, interessi legali e sanzioni per le quali non sia stato emesso apposito ruolo esattoriale, su richiesta motivata dell'interessato ed in casi eccezionali di oggettiva difficoltà ad effettuare il pagamento in un'unica soluzione, in un numero massimo di dieci rate mensili. La rateazione di pagamento può essere concessa per importi non inferiori ad Euro 1.000,00.
2. Le somme oggetto di dilazione di pagamento sono gravate da interessi nella misura definita dall'art. 21 comma 1 del DPR 602/703 e ss.mm.ii.
3. Le condizioni di disagio devono essere dimostrate dal richiedente, mediante idonea documentazione che sarà valutata del dirigente competente.
4. La Camera di commercio entro trenta giorni dalla richiesta di rateazione, completa della documentazione necessaria, comunica all'interessato l'esito della richiesta, precisando le condizioni e le modalità di esecuzione della rateazione concessa.
5. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza del beneficio ed il debitore deve provvedere al versamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Scaduto tale termine la Camera di commercio provvede alla riscossione coattiva delle somme ancora dovute.

ARTICOLO 14 - STRUMENTI DIFENSIVI E TUTELA GIURISDIZIONALE

1. Il contribuente che ha ricevuto l'atto contestazione di cui all'art. 11 comma 1, lettera a, del presente Regolamento, può entro 60 giorni dalla notifica:

- a) presentare deduzioni difensive alla Camera di commercio avverso l'atto di contestazione. Il Segretario Generale o suo delegato può accogliere le deduzioni dell'interessato; in caso di non accoglimento emette l'atto motivato di irrogazione delle sanzioni, verso il quale è comunque possibile, sempre entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, esperire ricorso in Commissione Tributaria Provinciale;
 - b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso l'atto. Il ricorso è alternativo rispetto alla presentazione di deduzioni difensive. In tale ipotesi, l'atto di contestazione, si considera, a seguito del ricorso, atto di irrogazione delle sanzioni.
2. Il contribuente che ha ricevuto l'atto contestuale di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui al precedente articolo 11, comma 1, lettera b) può, entro 60 giorni dalla notifica:
 - a. memorie difensive alla Camera di commercio nei casi di illegittimità o infondatezza dell'atto al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale dell'atto in sede di autotutela;
 - b. presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso l'atto.
 3. Il contribuente che ha ricevuto la cartella esattoriale di cui al precedente articolo 11, comma 1, lettera c, può:
 - a. presentare delle memorie difensive alla Camera di commercio nei casi di illegittimità o infondatezza della cartella al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale dell'atto in sede di autotutela.
 - b. entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso la cartella. In questa ipotesi, non essendo stata la cartella esattoriale preceduta dalla notificazione di un avviso di accertamento o da un provvedimento di irrogazione delle sanzioni, possono essere eccepiti nel ricorso, oltre ai vizi propri della cartella, anche i vizi di merito relativi alla pretesa tributaria e sanzionatoria.
 4. I termini per la presentazione di deduzione e di memorie difensive di cui ai precedenti commi sono soggetti a sospensione dal 1 luglio al 31 agosto.

ARTICOLO 15 - AUTOTUTELA

1. Il Segretario Generale o un suo delegato può procedere, d'ufficio o su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, all'annullamento totale o parziale degli atti sanzionatori illegittimi o infondati.
2. Il potere di autotutela è, tra l'altro, esercitato per i seguenti motivi:
 - a. errore di persona;
 - b. evidente errore logico o di calcolo;
 - c. doppia imposizione;
 - d. mancata imputazione di pagamenti del diritto annuale regolarmente eseguiti;
 - e. errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'ente camerale.
3. Il potere di annullamento non può essere esercitato per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole alla Camera di commercio.

4. Gli atti sanzionatori indicano le modalità di presentazione di memorie volte ad ottenere il riesame in sede di autotutela. Alle memorie sono allegate copie dei documenti comprovanti i presupposti per i quali si chiede l'annullamento totale o parziale.
5. La presentazione di memorie difensive, in sede di autotutela, non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte alla Commissione Tributaria, ed è comunque possibile anche decorso il termine medesimo.
6. L'annullamento è comunicato al contribuente, al Concessionario incaricato della riscossione in caso di ruolo e, in caso di contenzioso pendente, alla Commissione Tributaria per la pronuncia di cessazione della materia del contendere.

ARTICOLO 16 - DECADENZA E PRESCRIZIONE

1. L'atto di contestazione cui al precedente articolo 11, comma 1, lettera a e b, del presente Regolamento, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
2. Entro il termine di cui al comma 1 deve essere notificata al contribuente, a cura dell'Agente di Riscossione, la relativa cartella esattoriale.

ARTICOLO 17 - DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. Alle sanzioni previste dal presente Regolamento non si applica in alcun caso la *Definizione Agevolata* di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2 del D.Lgs 472/97 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 18 - PUBBLICITÀ, ENTRATA IN VIGORE E RINVIO

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione. Lo stesso sarà pubblicato all'albo camerale e sul sito Internet della Camera di Commercio di Cosenza, www.cs.camcom.it.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni dei Decreti del Ministero delle Attività Produttive n. 359 del 11.05.2001 e ss.mm.ii., n. 54 del 27.01.2005 e ss.mm.ii. e, per quanto applicabili le disposizioni del Decreto Legislativo n.472/97 e ss.mm.ii.